

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

PRIMO SEMESTRE 2000

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA.....	2
VENDITE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	2
SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA)	3
REGOLAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.....	3
CERTIFICAZIONI NOTARILI SOSTITUTIVE <i>EX ART. 567 C.P.C.</i>	4
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	4
ANATOCISMO.....	5
REGISTRO DELLE IMPRESE.....	6
FABBRICATI RURALI.....	6
LEGGE COMUNITARIA 1999	6
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7
DEPENALIZZAZIONE E ASSEGNI BANCARI.....	7
TRASFERIMENTI NELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI	7
AUTOVEICOLI.....	8
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE	8
IMPOSTE DIRETTE ED IVA – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	8
INTERPELLO AGLI UFFICI FINANZIARI	9
SOCIETA' QUOTATE, CONSOB E MERCATI	9
TASSI USURARI.....	9
TRASPARENZA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
FIRMA DIGITALE	10
ORARIO NEGLI UFFICI PUBBLICI.....	10
RINEGOZIAZIONE DI MUTUI AGEVOLATI.....	11
REATI TRIBUTARI	11
ANAGRAFE TRIBUTARIA	11
BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA.....	11
REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI	12
UNITA' LEGALI DI MISURA	12

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER VIA TELEMATICA

Con D. Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000) sono state dettate norme per la “utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari”. Più precisamente, l’art. 1 aggiunge gli artt. da *3-bis* a *3-sexies* al D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, prevedendo l’introduzione – a decorrere dal 30 giugno 2000 – del c.d. “modello unico informatico”, mediante il quale assolvere congiuntamente agli adempimenti della registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura catastale degli atti relativi a diritti sugli immobili. Caratteristiche del nuovo sistema – che è limitato ai soli atti immobiliari, con esclusione pertanto degli altri atti, per i quali la registrazione continuerà ad avvenire con le consuete modalità – saranno le seguenti:

- la nuova procedura entrerà in vigore a seguito dell’emanazione di appositi decreti interministeriali, anche in tempi differenziati per aree geografiche e per tipologie di atti;
- l’adempimento è preceduto dalla autoliquidazione e dal pagamento delle imposte dovute; non sarà pertanto più possibile trascrivere prima del pagamento dell’imposta di registro;
- in caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, sarà possibile eseguire l’adempimento mediante consegna di supporto informatico;
- la trasmissione del modello unico avviene per via telematica “unitamente a tutta la documentazione necessaria”, quindi unitamente alla copia informatica (con firma digitale) dell’atto notarile;
- gli uffici controllano l’autoliquidazione e notificano, entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico, la richiesta della maggiore imposta “principale”, che potrà essere pagata, senza interessi e sanzioni, entro quindici giorni dalla richiesta;
- è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti anche di data posteriore, escluso quindi in tal caso il rimborso.

VENDITE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Con Ris. Min. Fin. 19 giugno 2000 n. 89/E è stato precisato che per le vendite di alloggi ex legge 560/1993 – per le quali il prezzo di vendita è legislativamente predeterminato – l’ufficio non può esercitare il potere di rettifica ex art. 52 D.P.R. 131/1986, anche quando il valore dichiarato risulti inferiore a quello catastale.

Occorre peraltro tener presente che – costituendo nella stragrande maggioranza dei casi l'ente venditore “impresa costruttrice” – la vendita di abitazioni e' soggetta ad IVA, e quindi e' escluso in radice il potere di rettifica.

SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA)

Con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (in Suppl. ord. n. 35/L alla G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000) e' stato approvato, in esecuzione dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, relativamente alle opere di valore superiore a 150.000 Euro.

Il regolamento istituisce gli “organismi di attestazione”, societa' di diritto privato (SOA), che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/1994.

I requisiti di forma, denominazione, sede, capitale, oggetto, composizione e struttura organizzativa delle SOA sono disciplinati dagli artt. 7 ed 8 del regolamento.

Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione (ma non la costituzione) e' subordinato ad apposita autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 9, del regolamento, “in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine”.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento, le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con le societa' di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 17, comma 1, lettere *d), e), f)* della legge 109/1994.

Con circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 823/400/93 del 22 giugno 2000 (pubblicata su “Il Sole 24 Ore” del 23 giugno 2000) sono state dettate istruzioni applicative del provvedimento in oggetto.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) e' stato emanato il regolamento di attuazione della legge 109/1994 (c.d. *Merloni-ter*). Detto regolamento, ai sensi dell'art. 3 di quest'ultima legge, entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e quindi il 28 luglio 2000.

In particolare:

- l'art. 51 prevede delle limitazioni per la partecipazione a gare inerenti a servizi di architettura e ingegneria in piu' di un'associazione temporanea di imprese;
- gli artt. 53 e 54 disciplinano, rispettivamente, i requisiti delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali;
- gli artt. 76 e seguenti contengono una nuova disciplina dell'appalto di lavori pubblici; le norme contrattuali sono contenute negli artt. 109 ss.;
- l'art. 83 contiene una particolare disciplina dell'alienazione di beni immobili pubblici, anche del patrimonio indisponibile, in quanto congiunta all'esecuzione dei suddetti lavori;
- gli artt. 93, 94 e 95 contengono una nuova disciplina dell'associazione temporanea di imprese e del mandato collettivo con rappresentanza finalizzato all'aggiudicazione di lavori pubblici;
- le societa', anche consortili, ed i consorzi tra imprese sono disciplinati dagli artt. 96 e 97;
- gli artt. 100 e seguenti prevedono, tra le possibili forme di garanzia dovute dall'appaltatore, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta; trattandosi di garanzia richiesta dalla legge, e' esente da registrazione anche se in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 5 della tabella, e art. 11 della tariffa, parte prima, allegate al D.P.R. 131/1986);
- l'art. 115 disciplina la cessione del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell'appalto, da effettuarsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (in G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) e' stato approvato il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

CERTIFICAZIONI NOTARILI SOSTITUTIVE EX ART. 567 C.P.C.

Con legge 16 febbraio 2000 n. 25 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) e' stato convertito, con modificazioni, il D.L. 17 dicembre 1999 n. 480, di proroga dei termini transitori per il deposito delle certificazioni in oggetto; termini che ora sono:

- del 21 ottobre 2000 laddove l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31.12.1999;
- del 21 dicembre 2000 per le istanze di vendita depositate dal 1° gennaio al 21 ottobre 2000.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono state dettate norme in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 302, in tema di estinzione anticipata dei mutui fondiari. In particolare, la suddetta delibera dispone:

“1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni”.

ANATOCISMO

Con deliberazione del CICR in data 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000) sono stati delimitati i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti, nelle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria (in attuazione del disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999).

I finanziamenti sono disciplinati dall'articolo 3:

“1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento”.

Ai sensi dell'art. 6:

“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con D.M. 23 marzo 2000 (in G.U. n. 89 del 15 aprile 2000) e' stata approvata la nuova tariffa dei diritti di segreteria per le operazioni effettuate nel Registro delle imprese.

Con D.M. 31 dicembre 1999 (in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000) e' stato approvato il nuovo modello di “certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese”.

FABBRICATI RURALI

Con D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 536 (in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000) sono state in parte modificate le regole per l'accatastamento dei fabbricati rurali, di cui al D.P.R. 31 marzo 1998 n. 139. Le novità sono illustrate nella circolare ministeriale n. 18/T del 9 febbraio 2000.

Sui rapporti tra catasto dei fabbricati e fabbricati rurali, la circolare ministeriale n. 50/E del 20 marzo 2000 prevede l'irrilevanza della rendita catastale del fabbricato – munito dei requisiti di ruralità – anche ai fini delle imposte indirette.

LEGGE COMUNITARIA 1999

Con legge 21 dicembre 1999 n. 526 (in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000), c.d. legge comunitaria 1999, sono state introdotte alcune norme significative:

- l'art. 16 equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri;
- l'art. 19 detta norme in tema di esercizio della professione di avvocato, anche in forma societaria;
- l'art. 25 modifica gli artt. 1469-bis, 1469-quater e 1469-quinquies del codice civile, in tema di contratti dei consumatori;
- l'art. 28 modifica l'art. 1746 c.c. (c.d. star del credere nel contratto di agenzia).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 57 del 9 marzo 2000) ha previsto la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, fino al 12% e comunque entro il limite di 10 milioni di lire, i contributi versati a forme pensionistiche complementari ed anche a forme pensionistiche individuali. Il medesimo provvedimento contiene una articolata disciplina del regime tributario dei fondi pensione e del trattamento di fine rapporto.

DEPENALIZZAZIONE E ASSEGNI BANCARI

Con D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) sono state dettate – agli artt. 28 ss. - norme in tema di assegni bancari emessi senza autorizzazione: la fattispecie è ora depenalizzata, comportando solo sanzioni amministrative. Il notaio che leva il protesto deve trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto (art. 33).

Lo stesso provvedimento contiene un'organica disciplina della depenalizzazione dei reati minori e di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999 n. 205.

TRASFERIMENTI NELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI

Con Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 è stato illustrato il sistema normativo conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e INVIM per tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi, oltre che al divorzio, alla separazione personale tra coniugi. Si parla di "totalità dei tributi", dovendosi quindi ricomprendere, ad esempio, anche le tasse ipotecarie; con Ris. Min. Fin. 17 aprile 2000 n. 49/E è stato chiarito che l'esonero riguarda anche l'imposta provinciale di trascrizione per il trasferimento di autoveicoli.

Per quanto concerne gli atti notarili, la circolare ritiene – ingiustificatamente – che l'esenzione spetti solo se gli atti siano connessi ad un provvedimento giudiziale, pur se la giurisprudenza riconosce ormai la legittimità di accordi negoziali sul punto (anche in vista del divorzio: Cass. 8109/2000).

L'esenzione da bollo, essendo prevista genericamente per qualsiasi "documento", deve ritenersi valga anche per le copie degli atti e relative note di trascrizione.

La norma esentativa, in quanto norma speciale, prevale sul disposto dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, con la

conseguenza che per gli atti in questione – a differenza di quanto ritenuto da qualche Direzione regionale delle entrate – non e' dovuta l'imposta fissa di registro (il ragionamento e' identico, del resto, a quello in base al quale lo stesso Ministero, da ultimo con circolare n. 60/E del 29 marzo 2000, ha riconosciuto l'esenzione da imposta di registro delle cessioni di quote sociali).

AUTOVEICOLI

Il Ministero della Giustizia, con circolare n. 975 del 3 marzo 2000, ha chiarito che – ai fini dell'indicazione degli onorari di repertorio – per i nuovi autoveicoli, non essendo piu' indicati i cavalli fiscali, i 20 CV corrispondono alla cilindrata di 2.080 c.c.. La cilindrata va comunque indicata nel repertorio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Con D. Lgs. 30 marzo 2000 n. 99 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2000) sono state modificate alcune disposizioni dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 in tema di sanzioni amministrative tributarie.

IMPOSTE DIRETTE ED IVA – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542 (in G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000) sono state modificate alcune disposizioni in materia di presentazione di dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva.

Con D.P.C.M. 20 aprile 2000 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2000) sono state modificati, per l'anno 2000, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni tributarie.

Con D. Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56 (in G.U. n. 62 del 15 marzo 2000) sono state dettate disposizioni in tema di federalismo fiscale. Tra l'altro, sono state modificate le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF, ed e' stato ridotto (per il 2001, al 95%) l'acconto IRPEF.

Con decreto direttoriale in data 31 marzo 2000 (in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2000) e' stato approvato il nuovo modello F24 per il versamento di imposte dirette ed IVA.

Con D.M. 22 maggio 2000 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) e' stato disciplinato il pagamento, con versamento unitario, di imposte e contributi previdenziali, con mezzi telematici.

Con Circolari del Ministero delle Finanze in data 12 maggio 2000 n. 95/E, ed in data 17 maggio 2000 n. 98/E, sono stati dettati una serie di chiarimenti a proposito di oneri e spese detraibili (detrazioni per ristrutturazione, acquisto di autorimesse, interessi passivi per mutui ipotecari, deduzione ed esenzione per abitazione principale, ecc.).

Con D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (in G.U. n. 50 del 1° marzo 2000) e' stato esteso l'obbligo di assicurazione INAIL ai titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa.

INTERPELLO AGLI UFFICI FINANZIARI

Con Circolare del Ministero delle Finanze n. 99/E del 18 maggio 2000 e' stato organizzato il servizio di interpello e consulenza giuridica ai contribuenti, anche al di fuori del c.d. diritto di interpello previsto – per specifiche materie – dall'art. 21 della legge 413/1991. Il primo livello, accessibile al singolo contribuente, e' costituito dagli uffici delle entrate territorialmente competenti. Il secondo livello, accessibile, ad esempio, da parte degli ordini professionali, e' costituito dalle Direzioni regionali delle entrate. Il terzo livello, anch'esso accessibile da parte degli ordini professionali, e' la Direzione centrale delle entrate.

SOCIETA' QUOTATE, CONSOB E MERCATI

Con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (in G.U. n. 141 del 19 giugno 2000), e che entrera' in vigore il 4 luglio 2000, sono stati fissati i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei membri dei collegi sindacali delle societa' quotate. Da rilevare che non tutti i sindaci effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, e che gli statuti delle societa' possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive.

Con delibera Consob in data 20 aprile 2000 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2000) sono state dettate norme di attuazione del D. Lgs. 58/1998 e del D. Lgs. 213/1998 in tema di mercati e societa' di gestione.

Con D.M. 12 aprile 2000 n. 140 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 2000) e' stato modificato il regolamento concernente i requisiti di onorabilita' e professionalita' per l'iscrizione nell'Albo nazionale dei promotori finanziari.

Con D.M. 17 aprile 2000 (in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000) sono state dettate norme in tema di gestione accentrata e dematerializzazione dei titoli di Stato.

TASSI USURARI

Con D.M. 23 giugno 2000 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2000) sono stati rilevati i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura. La soglia del tasso usurario per i mutui e' ora del 9,435%.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5286/2000, ha affermato che il momento rilevante ai fini della valutazione di usurarieta' del tasso non e' quello della stipula del contratto, bensì quello della dazione degli interessi,

con la conseguenza che la nuova normativa si applica anche anche agli accordi e contratti anteriori al 1996. Ha affermato, altresì, che sono illegittimi anche gli interessi “moratori” fissati e riscossi in misura di gran lunga superiore al tasso soglia stabilito dal Ministero del Tesoro.

TRASPARENZA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La legge 7 giugno 2000 n. 150 (in G.U. n. 136 del 13 giugno 2000) disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. E' prevista, in particolare, la riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico (art. 8), al fine, tra l'altro, di garantire l'esercizio dei diritti di informazione ed accesso di cui alla legge n. 241/1990.

FIRMA DIGITALE

Con direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 30 novembre 1999 (in G.U.C.E. n. 13 – Serie L – del 19 gennaio 2000) sono state dettate norme relative ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. Tra l'altro, e' riconosciuta (art. 5) la piena equipollenza – sia sotto il profilo formale che sotto quello probatorio – tra la firma digitale, munita dei prescritti requisiti, e la firma autografa su documento cartaceo. Considerato che (giusto il rinvio dell'art. 2 all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29) sono pubbliche amministrazioni anche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, anche il Consiglio nazionale del notariato ed i consigli notarili rientrano nella nuova normativa (che, tra l'altro, prevede facilitazioni per l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

ORARIO NEGLI UFFICI PUBBLICI

Con D.M. 12 aprile 2000 n. 131 (in G.U. n. 119 del 24 maggio 2000), che approva il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni, e' stato precisato che “*Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano l'apertura nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attività di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni staccate degli uffici del territorio competenti per la conservazione dei registri immobiliari e le conservatorie dei registri immobiliari non ancora soppresse*”.

RINEGOZIAZIONE DI MUTUI AGEVOLATI

Con D.M. 24 marzo 2000 n. 110 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2000) e' stato approvato il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.

REATI TRIBUTARI

Con D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2000) e' stata approvata la nuova disciplina dei reati tributari (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), in attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Con D.M. 23 marzo 2000 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000) e' stato modificato il D.M. 17 settembre 1999 (in G.U. n. 235 del 6 ottobre 1999), che prevede le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali (e quindi anche dei Consigli notarili), su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni; comunicazione in precedenza effettuata su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *f*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni.

BOLLI GIUDIZIARI E DIRITTI DI CANCELLERIA

L'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - elimina - con decorrenza dal 1° gennaio 2001 (giusta la proroga approvata con D.P.C.M. 30 giugno 2000, in G.U. n. 152 del 1° luglio 2000) - le imposte di bollo ed i diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali, istituendo, in luogo degli stessi, un contributo unificato nelle misure previste dalla tabella 1 allegata alla legge. In particolare, e' previsto un diritto fisso di lire 10.000 per ogni copia autentica di atti giudiziari, anche se composto da piu' fogli e piu' pagine. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione (omologhe, autorizzazioni, ecc.), previsti al titolo II del libro IV del codice di procedura civile, e trattandosi di procedimenti con valore indeterminabile, e' dovuto il contributo di cui alla lettera *d*) del punto 1. della tabella, ridotto alla meta', e quindi di lire 300.000.

REDDITO FONDIARIO DEI FABBRICATI

L'art. 6 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la deduzione di un importo fino a lire 1.800.000 dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, definendo nel contempo la nozione di pertinenza immobiliare. Il comma 7 coordina la disposizione con quelle che prevedono l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La modifica decorre già dal periodo d'imposta 1999 e quindi - ai fini della dichiarazione da rendere negli atti traslativi *ex lege* 165/1990, per gli atti stipulati successivamente alla scadenza del termine per la dichiarazione 1999 (in linea di massima, quindi, posteriori al 31 luglio 2000).

UNITA' LEGALI DI MISURA

Con Direttiva n. 199/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24 gennaio 2000 (in G.U.C.E. n. L34/17 del 9 febbraio 2000) e' stata modificata la direttiva 80/181/CEE, prorogandosi al 31 dicembre 2009 il termine - già fissato al 31.12.1999 - per l'indicazione delle unita' legali di misura secondo i criteri indicati nella stessa direttiva.

[Si riepiloga, di seguito, lo stato della normativa nazionale in materia:

L'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 302 del 3.11.1982), come modificato dall'art. 1, lett. *b*), del D.M. 30 dicembre 1989 (in G.U. n. 14 del 18.1.1990), dispone: "E' autorizzato fino al 31 dicembre 1999 (*ed ora, deve ritenersi, fino al 31.12.2009*) l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste dall'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano".

Il successivo articolo 4 prevede, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

Le unita' di misura legali autorizzate sono quelle indicate negli allegati al suddetto D.P.R.: in particolare, sono autorizzate le indicazioni in metri, chilometri, decimetri, centimetri, millimetri, centiare, are, ettari, kilogrammi, etti, tonnellate, secondi, minuti, ore, giorni (occorre scrivere "kilogrammo" e non "chilogrammo", "kilometro" e non "chilometro").

Non sono autorizzate invece le indicazioni in mesi, bimestri, semestri, anni, quintali.

I termini legali indicati negli atti (ad esempio, negli atti di mutuo), in quanto indicano non misure di tempo ma scadenze di calendario, non sono soggetti alle regole suindicate.

Cfr. sul punto lo studio approvato dal CNN il 20 gennaio 1990, e la nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1990, in CNN Strumenti, voce 1210, p. 2.11 ss.].

